

N. 5051/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Magistrato, dott. Enzo Davide Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 22.02.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti; lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali; verificata la regolare costituzione del contraddittorio; esaminate le risultanze dell'attività istruttoria; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. **5051/2023 R.G.**, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:

[REDACTED],

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; **tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in atti**

-parte ricorrente-

contro **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

- resistente -

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE In decisione n. cronol.
1109/2024 del 22/02/2024

I. 1- **Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 06.04.2023**, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta dal comune avo, [REDACTED] [REDACTED] (Italia) il [REDACTED] (doc. 3), successivamente emigrato negli Stati Uniti e mai naturalizzatosi cittadino americano hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

[REDACTED]

[REDACTED]

1- Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.

II. 2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva contratto matrimonio, "*È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino*".

II.3-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.

[REDACTED]



[REDACTED]

Sentenza n. 1048/2024 pubbl. il 01/03/2024
RG n. 5051/2023

Repert. n. 1179/2024 del 01/03/2024
In decisione n. cronol. 1109/2024 del 22/02/2024

II.5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dalla parte
ricorrente, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti discendono,
in linea retta, dal comune avo, [REDACTED], cittadino italiano, nato
[REDACTED], successivamente emigrato negli Stati Uniti e mai
naturalizzatosi cittadino statunitense, circostanza allegata dal ricorrente ed anch'essa non contestata
dal Ministero.

[REDACTED]



II.8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “*Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia*”.

II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “*L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI*

Sentenza n. 1048/2024 pubbl. il 01/03/2024

RG n. 5051/2023

Repert. n. 1179/2024 del 01/03/2024

In decisione n. cronol. 1109/2024 del 22/02/2024

DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”

II. 10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dal comune avo [REDACTED], cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato la fondatezza della domanda, allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza *iure sanguinis*, **gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.**

III.1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia,



resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal Ministero, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 06.04.2023, così provvede:

A. **ACCOGLIE la domanda**, DICHIARANDO, per l'effetto che:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

B. ORDINA, per l'effetto, al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in **Bari, addì 29.02.2024.**

Il Giudice

Enzo Davide Ruffo



